

Publicato il 24/10/2017



N. 0 [redacted] REG.PROV.COLL.

N. [redacted] 2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale [redacted] del 2017, proposto da:

[redacted] rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Taccoli, [redacted]
[redacted] con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato [redacted]
[redacted] in Torino, [redacted]

contro

Ministero dell'Interno, Questura Torino, Ufficio Territoriale del Governo Torino, in
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, via Arsenale 21;

per l'annullamento

1. del decreto del Questore di Torino, cat. [redacted], in data [redacted] 2017, notificato in
data [redacted] 2017, con il quale è stata revocata la validità della licenza di porto di fucile
per uso caccia n. [redacted] - N, rilasciata in data 5.9.2013, di cui è titolare il sig.
[redacted]

2. e di ogni altro atto comunque connesso, precedente o successivo, presupposto o

conseguenziale, anche non conosciuto dal ricorrente, comunque connesso a quello impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Torino e di Ufficio Territoriale del Governo Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe indicato è stato impugnato il provvedimento della Questura di Torino che ha disposto, nei confronti del ricorrente, la revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia: il provvedimento si fonda sulla asserita inidoneità fisica del [REDACTED] accertata da una Commissione Medica, ma anche sulla circostanza che lo stesso risulta essere stato deferito alla Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.

A fondamento del ricorso il [REDACTED] ha dedotto che il procedimento penale per la violazione del Codice della Strada è stato archiviato in ragione della particolare tenuità del fatto; che il medesimo si è sempre sottoposto a tutti i test prescrittigli, sempre risultati negativi; che non ha commesso altri reati; che non è stato sottoposto ad alcun tipo di accertamento medico finalizzato ad accertare la idoneità/inidoneità fisica o psichica del ricorrente al maneggio delle armi e, quindi, la possibilità che egli possa abusarne: il giudizio di non idoneità al rilascio della patente, espresso dalla Commissione Medica il 19 gennaio 2017 è infatti stato determinato unicamente dalla circostanza che i controlli tossicologici previsti

dall'art. 186 CdS erano ancora in corso, e quindi ricorreva una precisa causa giuridico/procedimentale che precludeva il rinnovo della patente. Il ricorrente ha quindi sostenuto l'episodicità del fatto ed ha invocato la giurisprudenza secondo la quale in presenza di un solo precedente penale, o di fatti comunque episodici, il giudizio di non affidabilità di un soggetto nell'uso delle armi deve essere prudente e possibilmente supportato da altre circostanze.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione per resistere al ricorso, insistendo per il rigetto di esso sul presupposto che in materia il legislatore ha attribuito alla Autorità di Pubblica Sicurezza ampia discrezionalità nella valutazione della affidabilità del soggetto nell'uso delle armi.

Il ricorso è stato chiamato alle udienze in camera di consiglio del 6 e del 27 settembre 2017, allorchè è stato introitato a decisione, sussistendo i requisiti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., e sentite le parti.

Il ricorso merita di essere accolto.

Ancorché in materia di licenza di porto d'armi l'Amministrazione disponga di un notevole margine di valutazione in ordine alla affidabilità del soggetto richiedente nell'uso delle armi, e per quanto *“la licenza di portare armi può essere negata anche in assenza di condanna per specifici reati, quando, per circostanze legate alla condotta del richiedente, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto. Ai fini di tale giudizio di affidabilità l'autorità amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività i fatti di reato (o comunque anche vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale) concretamente avvenuti, per desumerne la pericolosità, o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche quando non si tratti di precedenti specifici commessi proprio al corretto uso delle armi; ed invero, possibili, cattivi, usi dell'arma, di per sé incidenti sulla valutazione di affidabilità che l'Autorità è chiamata a compiere, ben possono temersi da un soggetto, che, come appunto accade nel caso di specie, non risulta indenne da*

mende e non ha osservato, nel passato, una condotta di vita improntata all'osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico" (T.A.R. Lombardia-Milano, sez. III, 06/03/2014, n. 587 e giurisprudenza ivi richiamata), si deve rilevare che il giudizio prognostico che, effettuato *ex ante*, consente di affermare la non affidabilità di un soggetto nell'uso delle armi, deve comunque essere sostenuto da circostanze che siano indice di non affidabilità e che, come tali, consentano di effettuare una prognosi nel senso della possibile reiterazione di comportamenti inappropriati. Da questo punto di vista un unico episodio isolato deve essere valutato con estrema cautela, e se, in linea di massima, può essere considerato un indice di propensione a violare le regole, e quindi di inaffidabilità, il comportamento volontario o quello connotato da colpa grave o da colpa con prevedibilità dell'evento (c.d. "*colpa cosciente*"), non è possibile giungere alla medesima conclusione a fronte di episodi isolati connotati da colpa lieve, dalla mancata previsione dell'evento e/o da un disvalore particolarmente contenuto: in tali casi, pertanto, il giudizio di non affidabilità deve fondarsi necessariamente su altre circostanze che, considerate unitamente all'episodio isolato, consentono di effettuare una prognosi negativa sulla affidabilità del soggetto, in base ad un ragionamento che ovviamente deve essere correttamente esplicitato nel provvedimento negativo.

Nel caso di specie è fuori di dubbio che la revoca della licenza di porto di fucile disposta nei confronti del ricorrente si fonda unicamente su un procedimento per guida in stato di ebbrezza che è stato archiviato dalla Procura della Repubblica per conclamata tenuità del fatto. Tale circostanza fa pensare che il tasso alcolemico riscontrato nel ricorrente fosse particolarmente contenuto o che, comunque, egli non potesse essere seriamente rimproverato di essersi messo alla guida in stato di ebbrezza in ragione delle particolari e concrete modalità di assunzione di bevande alcoliche (ad esempio perché, pur avendo fatto decorrere un ragionevole lasso di tempo, l'organismo non aveva ancora smaltito l'alcool precedentemente ingerito).

Nessun episodio simile o altro episodio connotato da condotta illecita o inappropriata è stato contestato al ricorrente, con riferimento sia al periodo precedente che con riferimento al periodo successivo al fatto contestatogli.

Tenuto conto del fatto che al ricorrente, in definitiva, allo stato non si possono addebitare comportamenti scorretti, proprio per la ritenuta non procedibilità penale dell'unico episodio contestatogli; considerato che il provvedimento impugnato neppure dà atto di una istruttoria nel corso della quale siano state indagate le ragioni per cui la Procura della Repubblica ed il GIP hanno ritenuto sussistere la particolare tenuità del fatto e, quindi, la non procedibilità penale; tutto ciò considerato non si comprende su cosa possa sostenersi la affermazione secondo la quale il ricorrente in futuro potrebbe tenere altri comportamenti illeciti, inadeguati o inopportuni, potendo perciò essere considerato un soggetto inaffidabile.

Il ricorso va quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese del giudizio possono essere compensate venendo in considerazione valutazioni connotate da margini di opinabilità.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Silvana Bini, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberta Ravasio

IL PRESIDENTE
Domenico Giordano

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.